

# Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

## Modifica del 15 novembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni  
Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 10, 14–29 e 50–54 non si applicano al tabacco, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, ai quali sono applicabili le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 27 ottobre 2004<sup>2</sup> sul tabacco.

*Art. 2 cpv. 1 lett. o–q*

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- o. *zoonosi*: qualsiasi malattia infettiva direttamente o indirettamente trasmissibile per via naturale dall'animale all'uomo;
- p. *agente zoonotico*: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra unità biologica suscettibile di provocare una zoonosi;
- q. *resistenza agli antibiotici*: la facoltà sviluppata da un microrganismo di sopravvivere o addirittura di moltiplicarsi nonostante la presenza di una sostanza antimicrobica in una concentrazione solitamente sufficiente a inibire la moltiplicazione di microrganismi della stessa specie o a ucciderli.

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare mescolanze indesiderate con organismi non modificati geneticamente.

<sup>1</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> RS 817.06; RU 2006 5161

*Art. 39*            Oggetti contenenti nichelio

Il DFI stabilisce i requisiti applicabili agli oggetti contenenti nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle.

*Art. 47*            Igiene

<sup>1</sup> Il responsabile deve provvedere affinché:

- a. le derrate alimentari e gli oggetti d'uso non siano modificati sfavorevolmente da microrganismi, sostanze estranee o in altro modo;
- b. una derrata alimentare, considerata la sua destinazione, sia idonea al consumo umano.

<sup>2</sup> Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani.

*Art. 49 cpv. 3 frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 51 cpv. 2 lett. a e f*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 54 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se il responsabile constata o ha motivo di ritenere che il manifestarsi di malattie provocate dal consumo di alimenti ha un nesso con la propria azienda alimentare, deve provvedere a conservare campioni delle derrate alimentari sospette o ceppi degli agenti patogeni isolati e se necessario metterli a disposizione delle autorità di esecuzione.

<sup>3</sup> *Attuale capoverso 2*

*Art. 55a*            Analisi autonome relative alle zoonosi

Le aziende alimentari che svolgono autonomamente analisi relative agli agenti zoonotici sottoposti a un programma di sorveglianza ai sensi dell'articolo 65a sono tenute:

- a. a conservare per almeno tre anni i risultati e i ceppi isolati;
- b. dietro richiesta, a comunicare i risultati e presentare gli agenti patogeni isolati alle autorità competenti.

*Art. 56 cpv. 3 lett. f*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 64* Piano di controllo nazionale pluriennale

<sup>1</sup> L'UFSP allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria e con l'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione.

<sup>2</sup> Nel piano di controllo possono essere inserite anche le analisi destinate alla sorveglianza degli agenti zoonotici.

*Art. 65 cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 65a* Monitoraggio per la lotta contro gli agenti zoonotici

<sup>1</sup> L'UFSP rileva i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi che ne derivano.

<sup>2</sup> L'UFSP gestisce una struttura per la sorveglianza della frequenza e della diffusione degli agenti zoonotici di rilevanza epidemiologica per l'essere umano in rapporto con le derrate alimentari.

*Art. 65b* Sorveglianza per la lotta contro le resistenze agli antibiotici

L'UFSP può rilevare dati riguardanti la resistenza degli agenti zoonotici provenienti dalle derrate alimentari agli antibiotici e preleva o fa prelevare isolati clinici se sussistono indizi di eventuali pericoli per la salute della popolazione.

*Art. 69 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 LDerr non possono essere esportati.

*Art. 80 cpv. 4, 7 e 9*

*Concerne soltanto il testo francese.*

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

